



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell’offerta formativa”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.;

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24



Il Ministro dell'università e della ricerca

novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 febbraio 2022 (prot. n. 228) con il quale *“a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, l'Accademia di Costume e Moda, con sede a Roma, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Milano del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in: Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication (DAPL06)”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 398 del 22 marzo 2022, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda;

VISTA la nota prot. DGFIS n. 9292 del 21 luglio 2023, assunta al prot. DGSINFS n. 13731 in data 24 luglio 2023, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza dell'11 luglio 2023, delibera n. 164, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte della sede decentrata di Milano dell'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma;

VISTA la nota prot. DGFIS n. 9164 del 20 luglio 2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 13585, recante le *“Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2023”*;

PRESO ATTO che la comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa è *“pervenuta entro la data del 30 settembre 2023, come previsto nella summenzionata circolare ministeriale recante prot. DGSINFS n. 1801 del 1-02-2023”*;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante *“indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025”*;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, secondo cui il termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi, indicato nella summenzionata nota prot. DGSINFS n. 25957 del 28.12.2023, è differito;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma ha presentato la proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma, relativa alla seduta del 7 novembre 2023, con la quale è stata approvata la proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma, relativa alla seduta del 15 novembre 2023, con la quale è stata approvata la proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la nota del 24 gennaio 2024, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposta di attivazione del summenzionato corso di diploma accademico di primo livello presso la sede decentrata di Milano non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 24 gennaio 2024, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato *"la veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta mediante la procedura informatica predisposta dal Cineca per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel DPR 212 del 8 luglio 2005 e nel DM 14 del 2018"*;

VISTA la delibera recante prot. n. 179/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 12 giugno 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 e per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Milano dell'Istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la nota prot. n. 3103/2024 del 1° agosto 2024, pervenuta con nota assunta in pari data al prot. DGSINFS n.14389, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 18 luglio 2024, delibera prot. n. 158, in merito al requisito *"dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare"* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005. per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), avanzata dall'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma, da erogarsi presso la sede decentrata di Milano, a partire dall'anno accademico 2024/2025;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'introduzione dei nuovi indirizzi di cui alla predetta istanza;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma ad attivare il nuovo corso accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda di Roma, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata ad attivare il corso accademico di primo livello in "Sistema del Prodotto Moda" (DAPL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Milano.

2. L'ordinamento didattico del sopracitato corso di diploma accademico di primo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata Accademia di Costume e Moda, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini